



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 settembre 2011, n. 189

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 50 MW da realizzare nel Comune di Lucera (FG). Proponente: GE. CO. Italia s.r.l. Sede legale: S.S. 16 km 678,480, 71100 Foggia.

L'anno 2011 addì 6 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina DIBITONTO, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5839 del 10.04.2007 la Società in epigrafe chiedeva l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. del progetto per l'insediamento di un impianto eolico in località "Ponticelli - Sterparo - Petrillo - La Guardiola".

Con nota n. 9602 del 15 giugno 2007 il Settore Ecologia riscontrava la predetta nota, richiedendo integrazioni documentali e rammentando di trasmettere le stesse anche all'Amministrazione comunale e a quella provinciale al fine di consentire l'espressione del proprio parere ai sensi dell'art. 11, comma 2 e comma 4 della L.R. 11/2001.

Con nota n. 64/07 del 31 luglio 2007 acquisita al n. 12903 dell'08 agosto 2007 la Società proponente trasmetteva le integrazioni richieste con la predetta nota del Settore Ecologia.

La Società proponente con nota n. 81/07 del 29 settembre 2007, trasmessa per conoscenza al Settore Ecologia (n. 17601 del 21 novembre 2007), invitava l'Amministrazione comunale di Lucera a provvedere all'affissione di avvenuto deposito del progetto all'Albo pretorio nonché a formulare il parere prescritto dalla vigente normativa, relativamente al medesimo progetto, trasmettendolo quindi ai competenti Uffici regionali.

Con nota n. 46/80 del 10 giugno 2008, acquisita al n. 10069 del 18 luglio 2008, la Società in epigrafe richiedeva un incontro in contraddittorio così come previsto dal comma 6 dell'art. 16 della L.R. 17/2001.

Con nota n. 22/08 del 20 marzo 2008, acquisita al n. 5393 del 03 aprile 2008, la Società proponente trasmetteva lo studio integrativo di incidenza comprensivo di carta della vegetazione, planimetria dell'interdistanza torri e planimetria dei corridoi ecologici.

La Società, nominandosi in quest'occasione GIER 5 srl (già GE.CO. Italia srl) con nota 01/10 del 27 settembre 2010 acquisita al n. 13163 del 18 ottobre 2010 chiedeva la proroga del termine di efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, che, secondo la prospettazione della Società, si sarebbe formato per decorso del termine legale previsto dall'art.16 c.7 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e

pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 1088/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Bari al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di proroga del provvedimento di esclusione da VIA che, secondo la prospettazione societaria, si era formato per decorso del termine legale. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> località: Comune di Lucera loc. "Ponticelli - Sterparo - Petrillo - La Guardiola" n. aerogeneratori: si evidenzia che il numero e l'ubicazione degli aerogeneratori non è univoca. Infatti nella "Relazione descrittiva" (p. 2) il layout di impianto è costituito da 25 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW per una potenza complessiva di 50 MW la cui ubicazione deriva dal file "Localizzazione torri.dwg" contenuto nel CD allegato alla citata nota acquisita al n. 12903 dell'08 agosto 2007. Le torri sono ubicate in piazzole di 1.200 mq ciascuna ("Relazione descrittiva", p. 5);

==> opere di fondazione: realizzata mediante plinti a base circolare di diametro di circa 16 m ancorato a pali in c.a. infissi a profondità variabili tra gli 11 e 20 m ("Relazione descrittiva", p. 3);

==> diametro rotore aerogeneratori: variabile tra 70 e 90 m ("Relazione descrittiva", p. 4), in tavola nr. 11 il diametro è pari a 82 m;

==> altezza WTG: Altezza torre variabile tra 67 e 85 m; ("Relazione descrittiva", p. 4) in tavola nr. 11 l'altezza è pari a 84 m;

==> vettoriamento dell'energia: mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV ("Relazione descrittiva", p. 5);

==> viabilità di servizio: le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistenti mediante stradelli larghi 4/5 m. Per la realizzazione della rete viaria è previsto lo scorticamento della parte superficiale del terreno, la creazione di una fondazione stradale di 40/50 cm con misto di cava e uno strato di di chiusura di 10 cm realizzato con misto granulometrico stabilizzato ("Relazione descrittiva", p. 6);

==> cavidotto: interrato ad una profondità minima di 120 cm e realizzato lungo la viabilità esistente ("Relazione descrittiva", p. 6) per uno sviluppo complessivo pari a ml 51.636 (dato tratto dal file "Collegamento Rete Elettrica.dwg");

==> coordinate aerogeneratori: Tratte dallo Studio di impatto acustico ovvero Studio delle ombre, con nomenclatura rettificata in base a quelle planimetrie. L'aerogeneratore n. 25 è difforme anche come posizionamento da quello illustrato nelle planimetrie (*).

A01 2547480 4599947

A02 2547189 4599442

A03 2548154 4599961

A04 2547998 4599443

A05 2547618 4599134

A06 2548934 4599694

A07 2548617 4599113

A08 2540899 4600573

A09 2541273 4600823

A10 2541692 4600948

A11 2541509 4600115

A12 2541789 4600447

A13 2542098 4601293

A14 2542182 4600789

A15 2542288 4600257

A16 2542118 4599687

A17 2542766 4599960

A18 2544092 4601418

A19 2544216 4600741

A20 2539374 4601290

A21 2538952 4601442

A22 2538566 4601273

A23 2538318 4601679

A24 2538725 4601829

A25 (*) 2538891 4602212

N.B. Nella "Tavola di progetto" nr. 03 (ulteriore plico progettuale non contenente lo studio ambientale), non fedele alla documentazione digitale e ai restanti elaborati cartacei, il layout è rappresentato da 16 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW per una potenza complessiva di 32 MW. Si suppone che la tavola possa essere stata inserita nel plico progettuale per errore.

==> l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente tale ambito si configura come l'involuppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;

==> dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge (secondo il layout riportato sul supporto informatico) che gli aerogeneratori 21, 21, 22, 23, 24, 25 ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree irrigue" mentre i restanti ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue". Invece, secondo il layout riportato nella citata tav. 3 tutte le torri ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree irrigue";

==> l'occupazione permanente del suolo, nel periodo d'esercizio del campo eolico, è determinata dagli aerogeneratori, dalle piazzole per le operazioni di manutenzione e dalla stazione per l'allacciamento alla rete nazionale di distribuzione. Il progetto prevede l'installazione di 25 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo. La piazzola definitiva a servizio di ogni torre occuperà una superficie di 1.200 m². Pertanto l'occupazione di suolo definitiva dell'insieme degli aerogeneratori sarà di circa 30.000 m²;

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la mancata univocità nella definizione del numero degli aerogeneratori e del corrispondente set di coordinate, causata dall'inserimento di un elaborato probabilmente estraneo al resto degli elaborati (tav. n.3), introduce gravi ambiguità nella determinazione dei connotati dell'oggetto della valutazione. Anche l'aerogeneratore n. 25 risulta affetto da una indeterminatezza causata da due differenti attribuzioni di coordinate. Ai fini di una compiuta disamina degli aspetti ambientali e della corretta valutazione della portata degli effetti ambientali sulle varie matrici interessate dall'intervento, occorre dirimere la questione a livello di progettazione definitiva e della relativa Valutazione di Impatto Ambientale, con risoluzione di ogni ambiguità di sorta relativamente agli aspetti sopra menzionati;
- la sezione di impatto ambientale, complementare a quella più approfondita di profilo naturalistico, è poco contestualizzata, di tal che risultano inesplorate tutte le potenziali criticità dovute alla selezione del contesto progettuale: geomorfologiche, idrologiche, impatti visivi cumulativi, impatti sul paesaggio, se non espresse in formulazioni universali teoricamente applicabili a tutte le progettualità di questo tipo; questa valutazione diviene evidente se si considera che gli aerogeneratori A-8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ricadono in zone classificate PG1 e che il layout insiste sul bacino del Triolo praticamente a ridosso del suo alveo; si rileva inoltre un errore nell'indicazione del numero di macchine da rimuovere alla fine del ciclo di vita dell'impianto: 35 (cfr. D1 "Relazione di identificazione valutazione degli impatti attesi", pag 39 di 124) determinando un' ulteriore ambiguità dei connotati progettuali dell'opera;
- anche la sezione di descrizione dell'impatto su "Flora, Fauna, Ecosistemi e Biodiversità", più approfondita delle restanti parti dello studio ambientale prodotto, non fa che confermare l'esistenza di peculiarità naturalistiche nell'area: l'inquadramento su ortofoto di pag. 151, in particolare, "dimostra come la rotta migratoria individuata per gru e anatidi passi in corrispondenza dell'impianto"; più avanti:

“la rotta di spostamento del falco cuculo...potrebbe interferire con il gruppo 4 dell’impianto con possibili problemi soprattutto nel corso della prima migrazione dopo l’entrata in funzione delle macchine”. Per inciso il gruppo 4 coincide con gli aerogeneratori da A1 ad A7. La risoluzione di tali problematiche è spesso individuata nella configurazione aperta del layout che garantirebbe adeguati spazi di manovra dell’avifauna tra gli aerogeneratori; tuttavia questa possibilità appare oggi maggiormente preclusa dalla presenza di altri impianti nei dintorni, alcuni già autorizzati/installati, altri già dotati di parere di compatibilità ambientale reso da questo Servizio, come nell’illustrazione riportata;

- relativamente al layout del cavidotto, così come riportato sul supporto informatico trasmesso, si rilevano le seguenti interferenze:

- con il buffer dei 100 m dal bosco in località “Mass.a Martella”;

- con il buffer individuato nei 100 m dal Tratturo Celano-Foggia, in loc. Mass.a Pidocchiarella e Mass.a Incoronato”e del Braccio “Pozzo delle Capre-Fiume Triolo” in loc. “Mass. Scrima”;

- con una zona archeologica soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.lgs 142/2004;

- con alcune aree classificate dal PAI come ad “alta pericolosità idraulica” nonché in zone PG1;

- con i seguenti siti individuati nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR: Posta del Giudice”, “La Motticella”, “Motta della Regina”;

- con i corridoi di connessione ecologica rappresentati dai corsi d’acqua “il Canaletto”, “Torrente Triolo” e “Torrente Salsola”.

- la zona centrale del layout, in prossimità degli aerogeneratori A08-09-10, ricade nel sito “Sterparo” caratterizzato da differenti pertinenze individuate nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR; a livello diffuso l’intero parco eolico è interessato da masserie, per lo più di età contemporanea, segnalate dal PTCP di Foggia e riprese da detta Carta dei beni archeologici. Nello studio non vi è un adeguato riscontro di compatibilità con queste preziose identità caratterizzanti il paesaggio agrario.

- tutti gli aerogeneratori risultano visibili da punti di vista significativi quali quelli coincidenti con il “Castello di Lucera” e “Castel Fiorentino”.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Lucera possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l’assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L’Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni

richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

In particolare, si rileva che i contenuti di istruttoria espressi sotto il profilo paesaggistico attengono strettamente a valutazioni di impatto ambientale e non già alla verifica di compatibilità dell'intervento in progetto con la normativa tecnica di tutela degli ambiti di valore paesaggistico, di competenza della/e autorità deputata/e al rilascio della relativa autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera (FG). Proponente: GE. CO. Sede legale: S.S. 16 km 678,480, 71100 Foggia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
